



N. 932-A

Relazione orale
Relatrice STEFANI

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 23 aprile 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

d'iniziativa del senatore ZANETTIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2023

INDICE

Pareri della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge: testo d’iniziativa del senatore Zanettin e testo proposto dalla Commissione	»	4

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge

28 febbraio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti

17 aprile 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE ZANETTIN

Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché **in materia di proroga delle operazioni**

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«**6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo delle comunicazioni comunque riconoscibili come intercorrenti tra l'indagato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. La comunicazione si presume intercorrente tra indagato e difensore in tutti i casi in cui sia operata su utenze telefoniche a costoro riconducibili**»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«**6-bis. L'autorità giudiziaria e gli organi ausiliari delegati interrompono con immediatezza le operazioni di intercettazione quando, in qualsiasi momento, emerge che la comunicazione rientra tra quelle vietate dal comma 6**»;

c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, le

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Zanettin*)

comunicazioni e conversazioni tra difensore e indagato, comunque intercettate, non possono in nessun caso essere trascritte nemmeno sommariamente, sono immediatamente distrutte e nel relativo verbale delle operazioni sono indicati la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta, nonché la data, l'ora e le modalità di avvenuta distruzione. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce illecito disciplinare ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 267 del codice di procedura penale in materia di proroga delle intercettazioni)

1. All'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le proroghe successive alla prima non possono essere concesse se nel corso degli ultimi due periodi di intercettazione precedenti, comunque autorizzati, non siano emersi elementi investigativi utili alle indagini ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 1.

1. All'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « **Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione** ».

2. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « articolo 267 » sono inserite le seguenti: « , comma 1 »;

b) al comma 2, dopo le parole: « di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale ».

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Zanettin*)

Art. 3.

(Disposizioni relative alle utenze telefoniche)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'albo delle utenze telefoniche dei difensori di cui al comma 6 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, con rigorosi e sanzionati oneri dichiarativi di aggiornamento da parte degli stessi per garantirne la genuinità, e sono definiti altresì i criteri per l'individuazione delle utenze telefoniche di cui ai commi 6 e 6-bis del citato articolo 103 del codice di procedura penale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

